

L'educatore: aspetti normativi e contesti professionali

Angelo Luppi

Abstract – *The article discusses the Italian current regulation and the professional guidelines that give rise to a confused identity/role of the educator, whom professional training is marked by two separate training courses, one in Health field and the other in Education field. This situation complicates the training processes and it creates tension relating to employ these professional figures. A proposed law tries to find a solution to the situation, but the problems of coexistence and of integration between health educator and social educator are not still resolved.*

Riassunto – *L'articolo passa in rassegna i vari elementi normativi e professionali che rendono confusa la figura e la funzione dell'educatore in Italia, contrassegnata da due distinte formazioni, una in area sanitaria e l'altra in area di Scienze dell'educazione e della formazione. Questa situazione complica i processi formativi e crea tensione nell'impiego di queste figure. Una proposta di legge cerca di sanare la situazione, ma ancora le problematiche della coesistenza o dell'integrazione fra educatore sanitario ed educatore sociale non sono risolte.*

Keywords – educator, professional educator, social educator; socio-healthcare educator

Parole chiave – educatore, educatore professionale, educatore socio-territoriale, educatore socio-sanitario

Angelo Luppi (Suzzara 1947), già Dirigente Scolastico e docente a contratto di *Didattica generale* presso il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e la SSIS dell'Università degli Studi di Ferrara, si occupa di educazione, didattica ed organizzazione scolastica. È attualmente componente del Consiglio Direttivo della SPES (Società di Politica, Educazione e Storia) e della Redazione della rivista “Ricerche Pedagogiche”, con cui collabora da oltre un decennio. Interessato ai rapporti scuola-società ed alle interazioni che sul territorio di intrecciano fra le varie situazioni professionali ed i vari enti che si occupano di problematiche educative, cui ha dedicato diversi saggi ed articoli, ha recentemente pubblicato il volume *La scuola come impresa formativa: didattica, professionalità e contesto sociale* (Milano, Prometheus, 2015).

1. Un variegato quadro legislativo e funzionale

La correlazione degli aspetti legislativi con il profilo professionale e funzionale dell'educatore appare una operazione non priva di difficoltà dal momento che su questa figura vengono ad incidere normative ormai lontane nel tempo e comunque incomplete rispetto alla diffusione attuale nei vari ambienti lavorativi degli operatori di questa professione. Immaginata un tempo come una differenziazione dell'attività dell'educare, che si collocava in generale nel territorio dell'extrascolastico¹, ma primariamente strutturata in ambiti sanitari, questa figura nei recenti anni ha in effetti ampliato assai i suoi spazi di intervento, disciplinato anche da elementi rego-

¹ G. Genovesi, *Educatore*, in G. Genovesi, *Le parole dell'educazione. Guida lessicale al discorso educativo*, Ferrara, Corso, 1998, p.129.

lativi inseriti in legislazioni regionali non sempre convergenti fra di loro, che aggiungono variabilità di funzioni e disagio nell'equipollenza dei titoli nei vari territori nazionali². L'associazionismo di categoria, da tempo impegnato nel settore, fa risalire a questa confusa situazione le situazioni critiche talora riportate dalla stampa a carico di personale in servizio in specifiche strutture. Si sostiene, infatti, che concorra a creare questa situazione il fatto che ancora si permetta "in molte parti di Italia, attraverso le specifiche normative regionali sull'accreditamento, che chiunque possa svolgere la funzione di educatore all'interno dei servizi socio-sanitari". In questo modo, sostanzialmente, si consentirebbe che "operatori possano svolgere funzioni e attività legate alla cura e riabilitazione senza assicurare ai cittadini che usufruiscono dei servizi che questi abbiano ciò che la legge prevede: una formazione di base abilitante, una formazione continua, il rispetto di un codice deontologico"³.

A ciò si aggiunge la presenza di un doppio canale formativo, l'uno collocato nel contesto della classe delle Lauree in professioni sanitarie e l'altro invece incardinato nella classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione, che complica percorsi formativi e destini professionali ai giovani ed alle giovani impegnati nei vari percorsi di studio. Questa problematica dell'equipollenza dei titoli maturati al termine dei corsi di studio e quindi della generalizzazione della loro spendibilità in più contesti (problematica davvero cruciale per chi cerca lavoro) appare molto seria. Oggi appare sempre più evidente che l'esito occupazionale, al termine del corso di studi nei vari indirizzi, viene sempre più orientato dalle esigenze sociali presenti nei territori (di fatto: *il mercato del lavoro*). Negli ultimi anni il contesto delle esigenze sociali connesse all'impiego degli educatori si è comunque profondamente esteso ed evoluto⁴. In questo contesto le Regioni, i Comuni, gli Enti privati o le Cooperative di supporto tendono a definire nei loro bandi di quale figura hanno bisogno e quale figura vogliono concretamente assumere per i loro specifici obiettivi 'aziendali', creando così tensione sull'utilizzazione dei titoli di studio.

Tuttavia il fatto che – nonostante continue sollecitazioni, intese a normalizzare l'incrocio di pressioni fra distinti corsi di laurea, soluzioni regolative assunte in sede regionale e molteplicità di interessi di vita e lavoro degli addetti del settore – non si sia ancora provveduto in merito, porta a considerare che la società politica esprima una costante e ripetuta difficoltà nel realizzare una modellizzazione coerente e formale della funzione. Da ciò consegue una gestione spesso empirica e fattuale della figura dell'educatore dispersa nei territori, forse lasciata agire negli anni dall'illusione che questa prospettiva assicuri, nell'autoregolazione del 'mercato', il raggiungimento di migliori e più indolori soluzioni. In questi ultimi tempi, tuttavia, è in discussione in Parlamento un nuovo e complesso progetto di legge dedicato all'Educatore ed al Pedagogista ed inteso a determinare più precisamente caratteristiche formative ed ambiti di lavoro per due livelli professionali, di complessità e qualificazioni crescenti: laurea triennale per

² Cfr. *Educatore*, in "Educazione&Scuola", <http://www.edscuola.it/archivio/handicap/educatore.htm>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

³ *Comunicato del 16 luglio 2014*, in <http://www.anep.it>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

⁴ Per una sintesi delle riflessioni di questi ultimi decenni sulla figura dell'educatore, cfr. F. Oggioni, *Il profilo dell'educatore. Formazione ed ambiti di intervento*, Roma, Carocci Faber, 2014, pp. 11-34.

l'educatore e laurea magistrale per il pedagogista⁵; su di esso la discussione è ancora aperta.

2. L'Educatore professionale nella normativa d'area sanitaria

Per meglio comprendere la situazione attuale occorre primariamente tener conto che, dal punto di vista legislativo e temporale, il riferimento normativamente presente sulle caratteristiche di questo operatore sociale è ancora la definizione *educatore professionale*, inclusa in un decreto d'area sanitaria; situazione di per se stessa fonte di contenziosi pluriennali, in quanto segmentante un'area di lavoro che nel tempo si è rivelata ben più ampia di quella medicale⁶. In tale decreto, infatti, si dichiara opportuno individuare la figura dell'educatore professionale con questo preciso profilo: "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà"⁷. Non a caso, visto il contesto d'origine, anche le direzioni di lavoro individuate per questo operatore risentono grandemente della sua iniziale definizione medicalizzante, in quanto egli viene chiamato a programmare, organizzare, gestire e verificare le proprie attività professionali "all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività"⁸.

La normativa in esame (da considerare ormai irrimediabilmente datata nella sua settorialità), quindi, resta essenzialmente indirizzata a quei 'mondi particolari' che si configurano all'interno di "strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati" anche se diffusi sul territorio sotto forma di "strutture residenziali e semiresidenziali"⁹. In questo schema prevale dunque nettamente l'orientamento a vedere la funzione professionale come legata a situazioni istituzionalizzate in un contesto, quale quello contemporaneo, invece ormai molto più aperto e decisamente rivolto alla gestione delle esigenze educative nelle varie situazioni locali e con la presenza di un diffuso terzo settore, operante a cerniera fra enti pubblici, istituzioni varie ed esigenze particolari delle famiglie. La formazione di questa figura professionale, da realizzare

⁵ Si tratta del progetto di legge n. 2656, *Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista*, d'iniziativa dei deputati lori ed altri, presentata il 7 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati; cfr. <http://www.camera.it>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

⁶ Per un quadro complesso e pluriennale del contesto normativo e delle caratteristiche proprie di questa figura, cfr. ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), *L'Educatore professionale*, Rimini, Maggioli Editore, 2015, pp. 95-148.

⁷ Art. 1, comma 1, Decreto 08 ottobre 1998, n. 520, *Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*.

⁸ *Ivi*, comma 2c.

⁹ *Ivi*, comma 4.

“attraverso la facoltà di medicina e chirurgia”, agente “in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione”¹⁰, resta a nostro avviso connessa ad una lettura socio-politica, di certo incompleta, delle esigenze di ‘educabilità’ socialmente necessarie. Non a caso questa specifica visione ha concorso a strutturare una gestione dei servizi essenzialmente rivolta a specifiche aree problematiche, quali “famiglia e minori, handicap, tossicodipendenze, salute mentale ed anziani”¹¹.

Può essere utile, allora, per comprendere le tensioni che nel tempo si sono create attorno a questa figura, seguire le posizioni emerse nelle associazioni di categoria che hanno assunto la configurazione socio-sanitaria della figura dell'educatore come punto di riferimento, talora mostrando notevole rigidità nel non voler trarre nel tempo le necessarie conseguenze dall'estensione dei compiti verso il sociale diffuso che ora si richiede per questa tipologia professionale¹². In anni ancor recenti, s'interviene, infatti, a fronte di problematiche diffuse, connesse alla definizione degli aspetti giuridici e formativi legati alla figura dell'educatore professionale (doppio canale formativo ed equipollenza dei titoli), per ribadire che tale operatore debba considerarsi comunque “unico ed indivisibile”, “professionista che opera per rispondere ai problemi che impediscono l'autonomia personale, la realizzazione di sé e il pieno diritto di cittadinanza delle persone”. In questo contesto si sostiene che professionalità della figura in oggetto “non sia incasellabile in “sanitaria”, “sociale”, “penitenziaria”, socio-sanitaria” o quant'altro”, (sostanzialmente ambiti di intervento e non specifiche e distinte professioni), bensì vada ricompresa “in un unico profilo di educatore”, “appunto professionale”, che non deve lasciare alcuno spazio anche ad una generica concezione legata al tema del “siamo tutti educatori”, visto in un'ottica di responsabilizzazione generale della società, ma avulso da una formazione di qualità e lontano da un codice professionale ben determinato. La genericità della tematica sul “tutti educatori” non pensiamo vada riferita ai corsi dell'area di Scienze dell'educazione e della formazione; peraltro si tratta di una posizione confusa e un poco contorta.

Qui, in realtà, la riflessione associativa si rapporta a valenze direttamente ‘categoriali’, quando poi ci si riconosce nella denominazione di “Educatore Professionale” perché “il solo sostantivo educatore non definisce in modo chiaro il nostro ambito di intervento che è appunto professionale” e ci si richiama alla circostanza che il Ministero della Sanità abbia a suo tempo “riconosciuto il profilo professionale dell'educatore e la sua peculiarità denominandolo ‘Educatore Professionale’ e definendolo proprio come ‘operatore sociale e sanitario’”. Coerentemente a questa impostazione, il percorso formativo “unitario e non suddiviso in più classi di laurea” andrebbe ancora collocato nell'ambito delle professioni sanitarie; infatti si auspica ancora che “il sistema universitario (L19-SNT2) possa individuare una modalità per formare congiuntamente la nostra figura professionale”¹³. La presenza di una forte valenza categoriale in queste posizioni emerge anche su altri piani e si interseca con la complessa vicenda dell'equipol-

¹⁰ *Ivi*, art. 3, comma 1.

¹¹ F. Oggioni, *Il profilo dell'educatore...*, cit., p. 37.

¹² Il sito dell'ANEP (<http://www.anep.it>), Associazione Nazionale Educatori Professionali, è ricco di contributi in merito.

¹³ *L'educatore è unico ed indivisibile*, in <http://www.sordelli.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016 (il documento risulta datato 22 maggio 2011).

lenza, che coinvolge i rapporti stato-regioni, relativa alla “dichiarazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti prima dell’emanazione del DM 520/98 che ha riconosciuto il profilo dell’Educatore Professionale nell’ambito sanitario”¹⁴; una questione che peraltro appare assai ardua da risolvere. Infatti, ancora anni dopo l’associazione s’attende che “si faccia chiarezza sui titoli” per chiudere con il passato ed affrontare “una volta per tutte il problema del doppio binario formativo universitario” sottolineando però, con significativo aggiornamento di una visione finora ristretta alla sostanziale valorizzazione di un solo itinerario formativo, che le Facoltà di Medicina e di Scienze dell’educazione “possono e devono collaborare nella formazione dell’educatore professionale”¹⁵ anche in direzione della libera circolazione delle professioni in ambito europeo¹⁶. Sembrerebbe quindi in atto un progressivo spostamento dalle posizioni iniziali. Infatti, recentemente, vengono anche espressi accenti più espliciti sulla presenza coesistente nella figura dell’educatore tanto di socialità, quanto di varia tecnicità dal momento che si afferma che non esista “alcuna differenza operativa e metodologica fra gli educatori professionali che lavorano in un servizio sociale o in un servizio socio sanitario o nel penitenziario”, con una evoluzione in direzione di una revisione del doppio canale formativo, non a favore dell’esclusività dell’asse formativo sanitario, ma della collaborazione fra più università con iniziative interdipartimentali¹⁷. Questo diverso orientamento non sembra solo condizionato dalla presa d’atto che il doppio canale risulta, ormai, tanto imperfetto quanto consolidato, ma anche dall’implicito riconoscimento che la situazione professionale si è profondamente modificata nel corso del tempo. Oggi, infatti, la funzione dell’educatore si esercita in una grande complessità e varietà dei campi; essa copre una vastissima gamma di problematiche che potremmo anche riassumere nella definizione generale di disagio personale e socio ambientale, che possono trovare concretezza verso i minori, gli adolescenti, gli adulti e gli anziani, inserendosi così nelle attività territoriali, scolastiche, sanitarie od istituzionalizzate. In sostanza, si è sviluppata sulla figura dell’educatore una sorta di doppia lettura, l’una rivolta a tutelare, concettualmente e praticamente, la definizione legale socio-sanitarie adottata in Italia di questa professione ed una seconda, connessa ai mutamenti delle esigenze sociali, orientata invece verso un ampliamento del suo impiego nelle molteplici articolazioni sociali e territoriali. La problematica dei luoghi istituzionali e dei contenuti dei corsi intesi a formare gli educa-

¹⁴ *Equipollenza titolo educatore*, in <http://www.sordelli.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016 (il documento risulta datato 26 settembre 2011).

¹⁵ *È ora di fare chiarezza sui titoli di Educatore professionale*, <http://www.sordelli.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016 (il documento risulta datato 11 settembre 2013).

¹⁶ *Comunicato 4 settembre 2013*, in allegato ad *È ora di fare chiarezza sui titoli di Educatore professionale*, in <http://www.sordelli.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016 (il documento risulta datato 11 settembre 2013).

¹⁷ *Educatore? No, Educatore Professionale*, in <http://www.anep.it>. “Attualmente c’è necessità di garantire percorsi formativi certi per accedere alla professione per dare certezze agli studenti ma anche ai servizi che utilizzano gli educatori professionali in Italia. Il doppio canale formativo di SNT2 e L19 purtroppo non dà tali certezze anzi incrementano confusione anche tra i principali protagonisti dell’intervento educativo: le persone fragili i cui diritti non dovrebbero mai essere messi in discussione”. Questa dichiarazione è collegata, in allegato, al *Comunicato stampa del 12 maggio 2014*, relativo al Congresso nazionale 2014 dell’Associazione stessa; ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

tori si è comunque rivelata negli anni conflittuale ed intricata nel contrasto fra facoltà ad indirizzo sanitario e facoltà ad indirizzo educativo e formativo e non risulta ancora definitivamente risolta¹⁸.

3. Un nuovo contesto di riferimento concettuale ed operativo

L'ampiamiento di campo d'azione che abbiamo ora considerato ha trovato una sua importante premessa politica e normativa in una legge di valenza generale approvata nell'anno 2000 ed orientata alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nei territori della nazione, che si rivolge, da un lato, ad un vastissimo campo di esigenze sociali e di enti ed operatori a ciò destinati e, dall'altro, sembra collocare in uno specifico e non generalizzato contesto gli interventi assicurati dal sistema sanitario e dell'amministrazione della giustizia; una distinzione che di fatto separa e riconfigura il loro ruolo sociale¹⁹. L'insieme delle esigenze da affrontare a questo punto legittimamente intreccia una vastità di problematiche quali l'educabilità, la socialità, la disabilità, il disagio, la devianza, l'emarginazione e la povertà e quindi il solo ambito sanitario (anche se ripensato come socio-sanitario) non può più bastare. Non a caso il "welfare locale", che dovrebbe garantire la "promozione del benessere individuale e collettivo" cerca di gestire una situazione sempre più complessa secondo le logiche della sussidiarietà "che intreccia partecipazione, programmazione ed assunzione di responsabilità condivise tra pubblico e privato" ed adottando lo strumento dell'accreditamento di agenzie private, specializzatesi per operare su queste esigenze pubbliche. Questa soluzione, secondo taluni autori, contribuirebbe a "configurare un sistema d'offerta plurale che rispetta requisiti di qualità nella progettazione e nella gestione degli interventi"²⁰. Senza voler entrare nella ripetitiva e conflittuale contesa politica che spesso intercorre fra iniziativa pubblica e pri-

¹⁸ Per questi aspetti, cfr. *Scheda 6. Formazione universitaria*, in ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), *L'Educatore professionale*, cit., pp. 116-119.

¹⁹ Cfr. il comma 5 della legge in oggetto: "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata", in Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, in <http://www.normattiva.it>; ultima consultazione in data 10 gennaio 2016. Utile in questo contesto normativo anche seguire il rinvio ad altra e precedente norma indicato nel comma 2, che particolarmente definisce cosa si debba intendere per interventi e servizi sociali: "per 'servizi sociali' si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia", cfr. art. 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*, in <http://www.normattiva.it>; ultima consultazione in data 10 gennaio 2016.

²⁰ F. Oggioni, *Il profilo dell'educatore...*, cit., pp. 45-46.

vata non è detto, purtroppo, che questa garanzia di qualità si manifesti sempre e dovunque con il diffondersi dell'iniziativa di *mercato* e ciò rende necessarie opportune accortezze, a partire da un'ottima formazione degli addetti, dato che una pluralità di servizi si dedica oggi alle "finalità più disparate", ovvero allo sviluppo del potenziale individuale e collettivo, all'acquisizione di specifiche conoscenze, informazioni, competenze oppure al benessere del soggetto, alla prevenzione di disagio e di marginalità²¹. Con queste riflessioni entriamo anche nel campo della formazione permanente, con accenti proattivi e preventivi nella crescita delle persone, tipica dell'area di Scienze dell'educazione²².

Nell'ambito dell'organizzazione di questa formazione, distinta dall'area medica, si possono individuare complessi itinerari di studio riferibili ad una professionalità da gestire in vari contesti sociali, in qualità di "educatori professionali, educatori di comunità e nei servizi sociali, animatori socio-educativi, operatori nei servizi culturali, nelle strutture educative od in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore". Queste figure professionali sono anche destinate ad operare come "formatori, istruttori o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni, nei servizi rivolti all'infanzia"²³. Anche questi operatori, formati all'azione professionale in una socialità ampia, hanno trovato corrispondenza in associazioni di settore, quali l'Apei, che nel loro sito indicano e strutturano dettagliatamente ruoli e funzioni dell'educatore (professionista di livello intermedio) e del pedagogo (professionista di livello apicale)²⁴.

Non si può ignorare che la specifica formazione proposta in corsi universitari d'area medica sembra comunque aver anch'essa acquisito il tema della socialità diffusa dal momento che la formazione viene dichiarata "finalizzata all'acquisizione di conoscenze di base nell'area biomedica e di promozione della salute; psicopedagogica e sociale; dell'educazione professionale socio sanitaria; sociologica e dei diritti umani; interdisciplinare, linguistica e informatica". L'educatore professionale di quest'area viene così orientato ad agire "con la metodologia del lavoro d'équipe, sia sulla relazione interpersonale, che sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale, politico e culturale che sull'organizzazione dei servizi", con forti motivazioni, equilibrio personale e complesse competenze professionali. In termini ancora più specifici si prevede che l'educatore professionale debba anche "essere in grado di realizzare *attività educative* nei riguardi di *persone vulnerabili di diverse età*, mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi volti a promuovere e a contribuire allo sviluppo

²¹ M. Catarci, *Le forme sociali dell'educazione. Servizi, territori, società*, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 66.

²² Per questi aspetti, cfr. E. Marescotti (a cura di), *Educazione come... Metafore e concetti educativi*, Milano, Prometheus, 2014 ed E. Marescotti (a cura di), *Ai confini dell'educazione degli adulti. I limiti, le possibilità, le sfide*, Milano, Mimesis, 2015.

²³ Ad esempio, nell'ambito del Corso di Scienze dell'educazione attivato presso l'Università degli Studi di Ferrara si prevedeva che, oltre all'ambito di Storia ed epistemologia pedagogica destinato, anche con successiva laurea magistrale, a formare futuri ricercatori nel settore od insegnanti di quest'area disciplinare, siano resi disponibili, a scelta dello studente, anche altri tre diversi piani di studio orientati all'attività professionale di educatore: Percorsi educativi in contesti extra-scolastici, Salute e qualità della vita e Mediazione interculturale. Cfr. *Laurea in Scienze dell'educazione, Obiettivi formativi*, in www.unife.it; ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

²⁴ *La Pedagogia: la Scienza dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo*, in <http://www.portaleapei.net>; ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

delle potenzialità di crescita personale, di controllo sulla propria salute e di inserimento e partecipazione sociale”²⁵.

Si tratta di una sorta di estensione degli orizzonti dell'educatore formato in area sanitaria che intende assumere come riferimento un'ampia area di esigenze sociali, non necessariamente rinchiusa nell'ambito delle problematiche riabilitative originarie di questa figura. In realtà sembra che venga così raccolta una tendenza in atto su scala europea ove si ragiona in termini di “educatore sociale” per rimarcare la sua connotazione, non già di tecnico esecutivo a cui chiedere azioni applicative, ma di “soggetto attivo nei processi conoscitivi e interpretativi, progettuali e decisionali”²⁶. Queste variazioni d'accento sull'educatore sono state anche riportate nel nostro paese attraverso la traduzione di un documento dell'Associazione Internazionale degli Educatori Sociali, che proprio sul tema della socialità ha elaborato una interessante *Piattaforma concettuale*²⁷. Questa evoluzione della figura dell'educatore ‘storico’, da considerare comunque positiva, rende tuttavia inevitabile una riflessione distintiva e approfondita su cosa si possa intendere per attività educativa, intrinsecamente proattiva e tematica costitutiva nelle sue ampie prospettive più dell'educatore d'area di Scienze dell'educazione che dell'educatore di area medica, invece legato ad un pregresso e normato agire riabilitativo, che, per definizione, dovrebbe tendenzialmente attivarsi in post, a crisi manifeste. Una particolare attenzione dovrebbe a questo punto essere rivolta anche al rapporto che si viene definendo tra attività educative e persone vulnerabili di diverse età, dato che con questa definizione ci si estende di fatto anche ad una prospettiva di educazione permanente e ricorrente, con la possibilità di sovrapposizioni con altre istanze socialmente organizzate. Opportuno ricordare, a questo punto, che le pertinenze dell'educatore, che già abbiamo definito come figura eminentemente extra-scolastica e quindi profondamente diversa dalla figura dell'insegnante, comunque centrata sulla gestione degli apprendimenti, oggi non corrono più del tutto distinte dai campi percorsi dalle figure scolastiche. Quando l'operatività dell'educatore, come accade di fatto, esce dall'ambito strettamente rieducativo dedicato alla persona come *paziente* e sul territorio investe l'area evolutiva dei Bisogni Educativi Speciali (Bes)²⁸, con riferimento agli aspetti delle disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e soprattutto a quelli dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, si possono creare ambiti d'incertezza o di sovrapposizione fra l'azione di varie strutture. L'azione professionale svolta nei territori, che a sistema include per-

²⁵ *Perché iscriversi al corso di studio in Educazione professionale*, in <http://www.unife.it/medicina/educatore-sanitario/scegliere/perche-isciversi-al-corso-di-studio-in-educazione-professionale>; ultima consultazione in data 9 gennaio 2016.

²⁶ “In Europa si delinea la figura del *social educator*. La differenza tra “educatore professionale” ed “educatore sociale” non è meramente terminologica, ma epistemologica. Nel primo caso l'accento è posto sulla professionalità; nel secondo sul legame tra il lavoro educativo e il sistema sociale di riferimento, sottolineando il riconoscimento del significato e del valore collettivo delle azioni educative nonché la condivisione delle responsabilità” (cfr. F. Oggioni, *Il profilo dell'educatore...*, cit., p. 49).

²⁷ Cfr. AIEJI, *Le competenze professionali dell'educatore sociale. Piattaforma concettuale*, in <http://www.aieji.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

²⁸ Direttiva Miur del 27 gennaio 2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*, in <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it>; ultima consultazione in data 10 gennaio 2016.

sona, famiglia, scuola e supporti medicali disponibili, talora corre su terreni contigui, difficilmente separabili se conveniamo sul fatto che un percorso di crescita nelle varie fasi d'età comprende sempre, oltre alle cognizioni, anche una sequenza esperienziale intesa a sviluppare un saper essere ed un saper relazionarsi nei vari contesti di vita, a far possedere abilità tecnico pratiche comunque utili ad un buon inserimento sociale, a sviluppare una capacità di stare nei gruppi organizzati della società con autonomia e forza personale²⁹.

Mantenendo però le opportune distinzioni funzionali fra insegnanti ed educatori, vanno comunque riconosciute a questi ultimi possibilità e competenze d'intervento nelle categorie degli apprendimenti non formali ed informali che accompagnano nei percorsi di crescita gli apprendimenti formali, tipici (ma non esclusivi) della scolarità. Questi apprendimenti non formali ed informali sembrano distinguersi, essenzialmente, i primi per essere comunque collegati ad una intenzionalità dei soggetti ed i secondi per generarsi in un coinvolgimento continuo nelle esperienze di famiglia, di vita e di lavoro. In questi ambiti, soprattutto nel secondo, si può collocare un lavoro educativo che si "concretizza nell'affiancamento (e sostegno) nella gestione della quotidianità" oppure "nell'osservazione e ascolto di storie di vita (talvolta frammentate o multiproblematiche)", situazioni che sembrano intrecciarsi in modo casuale, ma in realtà "concorrono alla (ri)scrittura e (ri)significazione) di trame esistenziali". Tutto ciò conduce a considerare che nel lavoro degli educatori "ogni esperienza vissuta come significativa" dalle persone di cui si occupano e con cui interagiscono "lascia una traccia, produce apprendimenti ed è, dunque, educativa³⁰. In questo contesto, l'intenzionalità educativa si manifesta nel sollecitare ed attivare i processi personali o di gruppo messi in azione; uno spazio d'impegno determinante nell'equilibrio di vita delle persone e certamente attinente all'operatività di un educatore nell'ambito delle attività connesse al crescere quotidiano, alla famiglia ed al lavoro, alle relazioni interpersonali ed al socializzarsi delle persone di cui si occupa³¹.

4. Un incerto futuro, fra leggi e prassi

In quest'ambito problematico potremmo tornare a far riferimento all'attuale progetto di legge posto all'attenzione del Parlamento e sostanzialmente elaborato nell'ottica di una valorizzazione della figura dell'educatore e del pedagogo formati nei corsi di Scienze dell'educazione e della formazione³². Una prima lettura della relazione introduttiva sembra-

²⁹ Cfr. A. Luppi, *Scuola, insegnanti e nuove popolazioni giovanili*, in "Ricerche Pedagogiche", n. 162/2007 e A. Luppi, *Popolazioni scolastiche, territorio e forme istituzionali: la scuola negli anni 2000*, in L. Bellatalla, E. Marescotti (a cura di), *I sentieri della Scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi*, Milano, FrancoAngeli, 2011.

³⁰ F. Oggioni, *Il profilo dell'educatore...*, cit., p. 53.

³¹ Su queste considerazioni, presenti anche in ambito europeo, cfr. M. Catarci, *Le forme sociali dell'educazione*, cit., pp. 121-122.

³² Progetto di legge n. 2656, *Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo*, d'iniziativa dei deputati lorio ed altri, presentata il 7 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati; cfr. <http://www.camera.it>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

rebbe spingere verso l'unificazione della funzione sulla base dei corsi di Scienze dell'educazione, ma già dalla semplice audizione delle associazioni di settore e di esperti nel campo sembrano emergere elementi contrastativi ed integrativi che probabilmente renderanno sofferto l'itinerario di gestione di questa nuova proposta³³. Risulta quindi difficile immaginare il prossimo futuro di queste figure, anche per la presenza in tale progetto di una reticenza critica (esplicitamente non conclusiva) verso il destino dell'educatore di area sanitaria³⁴. A questo punto si potrebbe immaginare una forzatura unificante, in cui inevitabilmente la base della formazione degli educatori, comunque definiti, dovrebbe essere assegnata ai corsi di Scienze dell'educazione e della formazione, per la trasparente considerazione che una formazione di base, ampia e complessa, non può che essere patrimonio di tali indirizzi, realizzando poi, solo come formazione conclusiva, una scelta di indirizzo, quale quella sanitaria. Alla società politica, però, potrebbe anche apparire più opportuno e meno conflittuale, esaminati i rispettivi ambiti di intervento, considerare come non sintetizzabili ambedue gli itinerari formativi in quanto rivolti in ultima analisi ad esigenze sociali, spesso contigue ma pure assai distinte nelle cause personali e sociali di disagio che rendono utile e necessaria l'opera dell'educatore.

Le direzioni possibili della formazione apparirebbero allora essenzialmente ancora due e partirebbero entrambe dalla considerazione che l'educatore (l'aggettivazione 'professionale' ovviamente deve essere posseduta da tutti gli operatori) ha oggi di fronte due campi d'azione (e quindi di formazione) comunque diversificabili: quello aperto nel sociale, rivolto alla socialità diffusa e quello istituzionalizzato-sanitario, rivolto alle problematiche riabilitative e sanitarie in senso stretto. In sostanza potremmo definire il primo come Educatore (professionale) socio-territoriale ed il secondo come Educatore (professionale) socio-sanitario. Saranno infine le singole e specifiche esigenze nei territori e nelle istituzioni, ovvero il *mercato del lavoro*, a determinare di fatto l'inserimento professionale di queste figure, a livello di laurea magistrale od

³³ Cfr. il video sull'audizione presso la Camera dei Deputati di associazioni professionali e di esperti del settore: *Commissione Cultura. Educatore e Pedagogista, audizione associazioni di categoria, 15 ottobre 2015*, in <http://www.portaleapei.net>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

³⁴ Nella relazione introduttiva alla proposta di legge ci si esprime nei termini seguenti, che lascerebbero supporre un giudizio negativo sulla presenza in legislazione e in campo occupazionale dell'educatore professionale d'area sanitaria; esplicitamente però non si parla di rimuovere questa figura o di riconvertirla verso l'area delle Scienze dell'educazione e della formazione: "Benché l'anomalia della doppia formazione universitaria concernente la figura dell'educatore professionale (facoltà di medicina e chirurgia) e dell'educatore (facoltà di scienze della formazione) non sia stata ancora risolta, entrambi i corsi di laurea prevedono nei piani di studio discipline e competenze che preparano oggi agli accessi ai servizi socio-educativi e socio-sanitari che comprendono in particolare i servizi per la disabilità. Tale incertezza identitaria professionale produce effetti dannosi sia nella qualità dell'offerta educativa, spesso affidata a personale sprovvisto di titolo e di competenze specifici, sia nelle possibilità occupazionali degli educatori laureati nelle facoltà, oggi dipartimenti, di scienze della formazione che, invece, hanno conseguito lauree specialistiche. Il risultato è un ingente numero di professionisti educatori, laureati nel campo della formazione, oggi disoccupati o sotto-occupati, mentre la domanda educativa non viene adeguatamente soddisfatta e non sono garantiti standard di competenza e di preparazione professionali, a discapito dei minorenni e in particolare delle situazioni di maggiore fragilità sociale, culturale ed economica". Cfr. la relazione introduttiva al Progetto di legge n. 2656, *Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista*, d'iniziativa dei deputati Iori ed altri, presentata il 7 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati; cfr. <http://www.camera.it>, ultima consultazione in data 12 gennaio 2016.

anche di laurea triennale, nei due specifici ambienti socio-territoriali o socio-sanitari.
Una soluzione non ottimale, forse realistica.

5. Bibliografia di riferimento

- ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), *L'Educatore professionale*, a cura di Scarpa P. N., Rimini, Maggioli Editore, 2015
- Catarci M., *Le forme sociali dell'educazione. Servizi, territori, società*, Milano, FrancoAngeli, 2013
- Clementi E., *L'educatore professionale e il lavoro di «secondo livello». Per un ampliamento del lavoro socio-educativo in prospettiva organizzativa, formativa e di consulenza*, Milano, Ipoc, 2011
- Crisafulli F., Molteni L., Paoletti L., *Il "core competence" dell'educatore professionale. Linee d'indirizzo per la formazione*, Milano, Unicopli, 2010
- Gardella O., *L'educatore professionale. Finalità, metodologia, deontologia*, Milano, FrancoAngeli, 2007
- Genovesi G. *Le parole dell'educazione. Guida lessicale al discorso educativo*, Ferrara, Corso, 1998.
- Ianes D., Cramerotti S. (a cura di), *Alunni con BES, Bisogni Educativi Speciali*, Trento, Erickson, 2015
- Luppi A., *Popolazioni scolastiche, territorio e forme istituzionali: la scuola negli anni 2000*, in L. Bellatalla, E. Marescotti (a cura di), *I sentieri della Scienza dell'educazione. Scritti in onore di Giovanni Genovesi*, Milano, Franco Angeli, 2011
- Luppi A., *Scuola, insegnanti e nuove popolazioni giovanili*, in "Ricerche Pedagogiche", n. 162/2007
- Marescotti E. (a cura di), *Ai confini dell'educazione degli adulti. I limiti, le possibilità, le sfide*, Milano, Mimesis, 2015
- Marescotti E. (a cura di), *Educazione come... Metafore e concetti educativi*, Milano, Prometheus, 2014
- Oggionni F., *Il profilo dell'educatore. Formazione ed ambiti di intervento*, Roma, Carocci Faber, 2014
- Oggionni F., *La supervisione pedagogica*, Milano, FrancoAngeli, 2013
- Premoli S. (a cura di), *Il coordinamento pedagogico nei servizi socioeducativi*, Milano, FrancoAngeli, 2008

Received February 2, 2016
Revision received February 12, 2016
Accepted February 29, 2016